



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. PERSONALE

N. 379 REG. GEN. DEL 26/06/2024	OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA 2024. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER I PRIMI DIECI ASSENZA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024
N. 52 DEL 26/06/2024 REG. AREA ECONOMICA FINANZIARIA	

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **giugno** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

VISTO il vigente Regolamento Comunale delle Posizioni Organizzative per Comuni senza Dirigenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTI il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. degli EE.LL. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n. 22 del 2 ottobre 2023, avente per oggetto il conferimento della titolarità della Posizione Organizzativa e di Responsabile del Servizio con le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per l'Area Economico/Finanziaria;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 20.07.2023, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- il verbale di deliberazione di C.C. 53 del 21.12.2023, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2024/2026;
- il verbale di deliberazione di C.C. n. 54 in data 21.12.2023, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2024/2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita: 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;

VISTE le circolari n. 7 e n. 8 del 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica , ed in particolare la n. 8 con la quale vengono fornite le indicazioni circa le modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell'art. 71 c. 1 , ed in particolare prescrive la decurtazione per ogni episodio di assenza e per tutti i primi dieci giorni assoggettando a ritenuta ogni indennità o emolumento comunque denominato avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio

RITENUTO, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, ed in base all'Orientamento applicativo ARAN RAL 527 del 5 giugno 2011 che il "**trattamento economico fondamentale**" del personale del **Comparto Regioni-Autonomie Locali** si articola nelle seguenti voci retributive:

a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente derivante dal contratto individuale di lavoro;

b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;

c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;

d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle

classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;

e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro

ATTESO che per effetto della disposizione normativa anzi citata ed in base all'Orientamento applicativo ARAN RAL 527 del 5 giugno 2011, le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al “**trattamento economico accessorio**” di seguito riportate:

a) compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo la disciplina dell'art.17, comma 2, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999 e dell'art.37 del CCNL del 22.1.2004;

b) retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, secondo la disciplina degli artt.10 ed 11 del CCNL del 31.3.1999 e dell'art. 10 del CCNL del 22.1.2004;

c) indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di rischio, di disagio (art.22, art.23, art.36, art.37 del CCNL del 14.9.2000; art.17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999);

d) indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo, secondo la disciplina prevista dall'art.24 del CCNL del 14.9.2000;

e) indennità per specifiche responsabilità ex art.17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL dell'1.4.1999;

f) incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL dell'1.4.1999 (art.92, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006, ecc.);

g) indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f. dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall'art.17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999;

h) indennità del personale dell'area di vigilanza, sia per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 sia di carattere generale, ai sensi dell'art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le integrazioni introdotte dall'art.16 del CCNL del 22.1.2004;

i) indennità del personale educativo degli asili nido, del personale insegnante delle scuole materne ed elementari, dei docenti delle scuole degli enti locali, dei docenti di sostegno operanti nelle scuole statali, del personale docente dei centri di formazione professionale (art.37, comma 1, lett. c), d) ed e) del CCNL del 6.7.1995; artt.30, 31, 32, 32-bis, e 34 del CCNL del 14.9.2000);

l) indennità di tempo potenziato, di cui all'art.37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995;

m) indennità di L.125.000 annue lorde di cui all'art.4 del CCNL del 16.7.1996 per il personale delle ex categorie A e B1;

n) indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004.

PRESO ATTO CHE il Servizio Risorse Umane, ha verificato, tramite il rilevatore delle presenze, le assenze del personale dovute per malattie che non rientrano in una delle

fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per cui occorre procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza per malattia rilevate nel periodo **Maggio/Giugno 2024**, e ha provveduto a redare i prospetti (allegato A) con le somme da decurtare ad ogni dipendente interessato;

RITENUTO dover provvedere alla decurtazione delle indennità

DETERMINA

DECURTARE ai dipendenti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le indennità o emolumenti, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio per ogni periodo di assenza per eventi morbosi fino a dieci giorni e relativi al periodo **Maggio/Giugno 2024**.

DI INSERIRE copia della presente determina e degli allegati nel fascicolo personale dei dipendenti interessati.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

DI DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e a seguire, con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Valledoria.

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: DIANA IVAN ANTONIO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIANA IVAN
ANTONIO